

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.7.2008
COM(2008) 454 definitivo

2008/0144 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'attuale prezzo del petrolio è ai massimi storici, anche in termini reali, e corrisponde ad un'evoluzione strutturale dell'economia mondiale. La Commissione sta studiando questa problematica nella sua prospettiva più ampia e, a questo riguardo, ha pubblicato recentemente la comunicazione dal titolo "Il rincaro del petrolio: come affrontare la sfida" (COM(2008) 384, Bruxelles, 13.6.2008). La Commissione sottolinea il carattere mondiale dei mercati petroliferi, sui quali la Commissione stessa, e in genere l'UE, hanno ben poche possibilità di intervenire direttamente. È un dato di fatto che il continuo rincaro del petrolio, che ha assunto proporzioni considerevoli negli ultimi mesi, esercita un'enorme pressione sul settore della pesca. La pesca non è l'unico settore che risente della crisi petrolifera, ma i problemi di questo comparto sono particolarmente complessi a causa dei vincoli posti dalla sovraccapacità strutturale della flotta peschereccia, aggravata dal fatto che le possibilità di pesca sono oggi molto più ridotte che in passato. Inoltre, i prezzi dei prodotti ittici sono rimasti per lo più stazionari e la grande maggioranza delle società di pesca è costituita da piccole e medie imprese (PMI). Il livello elevato dei prezzi petroliferi rappresenta un problema strutturale, che come tale richiede rimedi strutturali. Occorre tuttavia prospettare anche interventi urgenti per evitare il completo tracollo del settore alieutico. Nella sua 1835^a riunione tenuta a Strasburgo il 17 giugno 2008, la Commissione ha preso atto della nota di informazione SEC(2008) 2079/3 relativa ad un pacchetto di misure urgenti volte ad affrontare le difficoltà economiche e sociali immediate del settore europeo della pesca e, nel contempo, a recare un contributo duraturo alla soluzione della sovraccapacità strutturale. Questa risposta deve essere messa in atto e coordinata a livello dell'UE, onde evitare distorsioni di concorrenza e discriminazioni tra gli Stati membri o le flotte. La drammatica crisi provocata dall'impennata dei prezzi dei carburanti esige più che mai di attaccare alla radice i problemi strutturali del settore. Il pacchetto mira prioritariamente a ridurre la sovraccapacità e a rendere la flotta più efficiente e produttiva. Poiché l'attuale situazione di emergenza richiede soluzioni coordinate a livello dell'UE, il pacchetto fa affidamento soprattutto sull'intervento del Fondo europeo per la pesca (FEP). Le misure previste consistono prevalentemente in deroghe temporanee alle norme del FEP, al fine di favorire un più rapido adattamento della flotta comunitaria all'attuale situazione e dare un sollievo temporaneo che consenta di attenuare l'impatto socioeconomico nella fase di transizione.

- **Contesto generale**

Il settore della pesca rappresenta una componente essenziale dell'economia di molte regioni costiere dell'Unione europea e contribuisce egregiamente alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica attraverso una ricca offerta di prodotti di qualità. Nel 2005, circa 407 000 persone erano complessivamente occupate nell'insieme della filiera ittica dell'UE-27, di cui 187 000 addette alle attività di pesca vere e proprie e 18 000 impiegate in attività ausiliarie. Il comparto alieutico dell'UE è stato a lungo vittima di un circolo vizioso fatto di scarsa redditività economica e sovrasfruttamento degli stock dovuto ad una sostanziale sovraccapacità. In seguito alla riforma della politica comune della pesca del 2002 sono stati compiuti vari tentativi per spezzare questo circolo vizioso, ma la sovraccapacità e uno sforzo di pesca eccessivo

continuano a compromettere la vitalità economica del settore. Aggiungendosi a questa fragilità strutturale, il drastico aumento dei prezzi petroliferi ha inferto un duro colpo al settore della pesca, tanto più che interviene in una situazione di mercato in cui i prezzi di prima vendita del pescato sono rimasti costantemente stazionari da un decennio a questa parte.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) e sono conformi alla politica della Comunità in materia di sviluppo sostenibile.

(2) **CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

- **Consultazione delle parti interessate**

Impossibile a causa del carattere urgente della proposta.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Trattandosi di una proposta urgente, non si è proceduto ad una valutazione formale dell'impatto. Si possono tuttavia addurre i seguenti argomenti per dimostrare che le deroghe proposte rappresentano la migliore opzione possibile.

L'attuale situazione mondiale di prezzi elevati del petrolio continuerà probabilmente a comprimere i profitti e la liquidità degli operatori alieutici. Il prezzo internazionale del Brent si è più che quintuplicato, passando da 20 USD al barile nel 2002 ad oltre 140 USD al barile a fine giugno 2008, e la corsa al rialzo non dà segni di arresto. Nello stesso periodo, i prezzi del carburante marino nell'UE sono effettivamente aumentati del 240% circa, attestandosi attualmente al di sopra di 0,7 EUR/l.

Secondo le stime, nel 2006 le flotte dell'UE hanno speso circa 1 miliardo di euro in carburante, ossia approssimativamente il 15-20% del valore degli sbarchi, con prezzi varianti da 0,45 a 0,55 EUR/l. Oggigiorno il prezzo del carburante è sensibilmente più elevato. Agli attuali livelli di prezzo, il costo del carburante per l'insieme della flotta comunitaria ammonterebbe a circa 2 miliardi di euro l'anno, pari al 30% circa del valore degli sbarchi dell'UE.

Da una stima dei costi del carburante in proporzione al reddito risulta che i segmenti più colpiti sono i pescherecci da traino (che utilizzano attrezzi trainati), generalmente dotati di motori di grande potenza. In alcuni casi il costo del carburante rappresenta fino al 50% del valore degli sbarchi. Per i pescherecci con attrezzi fissi (come trappole, reti da imbrotto o palangari) l'onere è sostanzialmente inferiore, ma comunque equivalente ad una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei proventi complessivi della pesca. In termini di perdite occupazionali, i dati disponibili portano a concludere che, con gli attuali prezzi del carburante, il 15% o più dei posti di lavoro potrebbe essere soppresso. Tali perdite non sarebbero limitate al solo settore piscatorio, ma interesserebbero anche l'indotto (servizi portuari, aste, ecc.).

Nell'UE le catture sono in costante diminuzione dal 1993, ad una media del 2% l'anno. Quasi tutti gli stock demersali si sono ridotti negli ultimi anni, fino a non essere più sostenibili. Gli stock pelagici, caratterizzati da un andamento ciclico più pronunciato, sono generalmente in migliori condizioni. Le possibilità di pesca ridotte costringono il settore ad operare a bassa produttività. Ciò significa che i costi unitari aumentano e i margini di profitto si assottigliano.

Nonostante il diminuito volume di sbarchi per la maggior parte degli stock, i prezzi di prima vendita di molte specie importanti sono rimasti stazionari o sono persino calati in termini reali. Ciò si spiega in parte con la deperibilità del pesce, l'estrema frammentazione dell'offerta e il forte potere di acquisto dell'industria di trasformazione e delle catene di distribuzione, che possono aggiudicarsi i prodotti ittici del mercato mondiale a prezzi di importazione particolarmente bassi. In ogni caso, contrariamente a quanto accade in molti altri settori economici, i pescatori non sono in grado di ripercuotere gli ingenti costi a valle della filiera.

Una delle principali sfide per il settore alieutico dell'UE è stata ed è tuttora costituita, in molte zone ed attività di pesca, dallo squilibrio strutturale tra la capacità della flotta e le risorse disponibili. Alcuni anni fa, la sovraccapacità della flotta UE era stata stimata dell'ordine del 40%. La PCP cerca da anni di ovviare a questo problema, che però è ancora lungi dall'essere risolto. Sottoposta al duplice vincolo della sovraccapacità e di un patrimonio ittico eroso da decenni di sovrasfruttamento, l'industria della pesca è attualmente indebolita nella sua capacità di resistere alle pressioni economiche esterne, come il rincaro del carburante.

Nondimeno, l'analisi economica lascia presagire che, anche nel caso delle flotte demersali e pelagiche grandi consumatrici di carburante, la redditività del settore potrebbe essere in gran parte ripristinata grazie all'effetto congiunto di una ristrutturazione della flotta, del ripopolamento degli stock e di un aumento dei prezzi dei prodotti ittici.

Sono pertanto indispensabili interventi strutturali tesi ad affrontare in primo luogo il problema della sovraccapacità, da cui potranno conseguire un miglioramento dello stato delle risorse, un minore consumo globale di carburante e un accresciuto valore dei prodotti ittici sul mercato.

(3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta istituisce un regime speciale temporaneo ad hoc che deroga, fino al 31 dicembre 2010, ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca.

- **Base giuridica**

Articoli 36 e 37 del trattato

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Il proposto regolamento del Consiglio offre agli Stati membri nuove possibilità per un ricorso efficace al Fondo europeo per la pesca a sostegno della ristrutturazione delle flotte più gravemente colpite dalla crisi economica. Il modo in cui è stato formulato garantisce che gli effetti del regolamento proposto non travalichino quanto strettamente richiesto dalla crisi e non compromettano le finalità fondamentali della politica comune della pesca, in particolare l'equilibrio tra capacità e risorse di pesca.

La proposta non comporta alcuna nuova incidenza finanziaria per il bilancio della Comunità. Gli Stati membri applicano le deroghe riprogrammando i loro programmi operativi nazionali del FEP nei limiti degli stanziamenti di impegno attualmente definiti per il FEP per il periodo 2007-2013.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La proposta contempla deroghe temporanee ad un regolamento del Consiglio, le quali debbono essere introdotte da un altro regolamento del Consiglio.

(4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna incidenza sul bilancio, tranne una modifica del profilo annuale degli stanziamenti di pagamento (SP) del FEP.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca dell'Unione europea colpite dalla crisi economica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca³, disciplina gli aiuti strutturali della Comunità nel settore della pesca. In particolare, il titolo IV, capo I, di detto regolamento stabilisce le condizioni per la concessione agli Stati membri di contributi finanziari del Fondo europeo per la pesca (FEP) a sostegno di misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria.
- (2) Il FEP intende contribuire alle azioni intraprese in seguito alla riforma della politica comune della pesca (PCP) del 2002 per attenuare la pressione esercitata sugli stock ittici, garantendo nel contempo condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato.
- (3) Visti i recenti sviluppi della situazione economica, con particolare riguardo al drastico aumento dei prezzi dei carburanti, si avverte la necessità impellente di adottare ulteriori misure a favore di un più rapido adeguamento della flotta da pesca comunitaria all'attuale situazione, rispondendo all'esigenza di garantire condizioni socioeconomiche sostenibili per il settore interessato. Tali misure devono contribuire al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 33 del trattato e degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁴. In questo contesto, esse devono affrontare le difficoltà economiche e sociali immediate e, nel contempo, arginare la sovraccapacità strutturale.
- (4) È importante garantire che l'azione di cui trattasi sia equamente accessibile a tutti gli Stati membri, ragione per cui deve essere impostata e coordinata a livello comunitario, in modo che tutti gli Stati membri possano beneficiarne a parità di condizioni e al fine di evitare distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri o le flotte.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

³ GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

⁴ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

- (5) Occorre pertanto un'iniziativa comunitaria che integri e introduca deroghe temporanee ad alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006. Tale iniziativa dovrebbe prevedere misure specifiche di carattere generale e relative all'attuazione dei piani di adeguamento della flotta negli Stati membri, che affrontino in maniera efficace le attuali difficoltà economiche e garantiscano, nel contempo, la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca.
- (6) Dato il carattere eccezionale di dette misure e della crisi economica che intendono affrontare, la loro durata deve essere limitata al minimo indispensabile per conseguire gli obiettivi perseguiti.
- (7) Le misure in questione devono essere attuate dagli Stati membri nel quadro dei loro programmi operativi del FEP e finanziate con i fondi ad essi assegnati in questo stesso ambito.
- (8) Agli Stati membri deve essere inoltre conferita la facoltà di integrare le azioni finanziate con i suddetti fondi mediante misure finanziate unicamente con risorse nazionali, senza alcun contributo degli strumenti finanziari della Comunità. Vista la necessità di un intervento urgente per far fronte alla grave situazione in cui versa il settore della pesca, tali misure, finalizzate al miglioramento strutturale e alla vitalità economica a lungo termine del settore, devono essere esentate dall'applicazione degli articoli 87, 88 e 89 del trattato. Al fine di limitare possibili distorsioni di concorrenza ed effetti negativi sul mercato interno, le misure in parola devono essere soggette a determinate restrizioni.
- (9) La presente iniziativa deve prevedere un contributo della Comunità a misure di arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, ad investimenti a bordo dei pescherecci destinati a ridurre il consumo di carburante, a una compensazione socioeconomica, nonché ad alcuni interventi di tipo collettivo. Affinché tali misure risultino efficaci e gli Stati membri possano avvalersi appieno dei fondi disponibili, è opportuno ridurre i limiti per la partecipazione dei privati al finanziamento delle misure stesse.
- (10) Per contribuire alla ristrutturazione, è necessario prevedere la possibilità di un arresto temporaneo delle attività di pesca. L'arresto temporaneo delle attività di pesca deve essere finalizzato, in particolare, a potenziare i benefici economici favorendo la ricostituzione degli stock o promuovendo condizioni di commercializzazione più vantaggiose. A questo fine, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a determinare i periodi di arresto temporaneo in funzione della dinamica biologica, della stagionalità e dell'andamento del mercato. Nel contesto della crisi economica, è altresì necessario che venga corrisposta una compensazione ai pescatori che hanno interrotto temporaneamente l'attività prima dell'adozione del presente regolamento.
- (11) Al fine di incoraggiare il settore alieutico ad adottare tecniche di pesca meno dispendiose di carburante, è opportuno incentivare la sostituzione dell'attrezzatura di bordo con materiale nuovo e atto a consumare meno energia. A questo proposito, si dovrebbero rendere disponibili ulteriori possibilità di finanziamento degli investimenti a bordo dei pescherecci.
- (12) La Comunità dovrebbe inoltre contribuire ad azioni collettive per la prestazione di assistenza tecnica ai proprietari in ordine all'audit energetico dei pescherecci, nonché per la prestazione di consulenza ai fini dell'elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento e dell'attuazione dei piani di adeguamento della flotta. Si dovrebbero altresì sovvenzionare progetti pilota intesi a ridurre il consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell'apparecchiatura o degli attrezzi da pesca.

- (13) Per garantire la vitalità economica a lungo termine del settore della pesca, è necessario introdurre un nuovo strumento che consenta agli Stati membri di ridurre la capacità e accrescere la redditività delle flotte. Tale strumento dovrebbe consistere in piani di adeguamento della flotta, da applicarsi alle flotte pescherecce i cui costi energetici medi rappresentano non meno del 30% dei costi di produzione. Questi piani di adeguamento della flotta devono dare luogo ad una riduzione di capacità delle flotte interessate pari ad almeno il 30%.
- (14) Ove gli Stati membri pongano in essere, nell'ambito dei piani di adeguamento della flotta, misure intese a garantire la vitalità a lungo termine di una o più flotte pescherecce attraverso una riduzione della loro capacità, si devono applicare condizioni più favorevoli.
- (15) È necessario incoraggiare gli Stati membri a prorogare i piani di arresto definitivo per adattare le loro flotte alle risorse disponibili. È quindi opportuno autorizzare ulteriori contributi finanziari per l'arresto definitivo delle attività di pesca. Per favorire la ristrutturazione, occorre offrire ulteriori possibilità di arresto temporaneo delle attività di pesca ai pescatori e ai proprietari di pescherecci interessati dai piani di adeguamento della flotta.
- (16) Inoltre, gli Stati membri che adottano un piano di adeguamento della flotta devono essere anche autorizzati ad attuare misure di disarmo parziale, ai fini di un utilizzo più razionale dei fondi disponibili nell'ambito del FEP per la riduzione della capacità e del consumo energetico della flotta interessata. Nell'ambito di tali misure di disarmo parziale, i proprietari che ritirino uno o più pescherecci dalla flotta devono essere autorizzati a riutilizzare una parte della capacità ritirata per un nuovo peschereccio più piccolo e meno dispendioso di energia. Occorre inoltre autorizzare gli Stati membri ad assegnare a nuovi pescherecci una quota limitata della capacità complessivamente ritirata in virtù del piano di adeguamento della flotta. In questo caso, i finanziamenti devono essere erogati solo per la parte di capacità definitivamente ritirata.
- (17) Data l'urgenza della situazione e la necessità di un intervento immediato in tutti gli Stati membri, è opportuno aumentare al 95% il tasso di cofinanziamento comunitario delle misure previste dalla presente iniziativa a carico del FEP. Per lo stesso motivo, è opportuno che i fondi siano messi a disposizione degli Stati membri in tempi più brevi del consueto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un'azione specifica della Comunità intesa a fornire un sostegno eccezionale e temporaneo alle persone e alle imprese operanti nel settore della pesca, colpite dalla crisi economica provocata dal rincaro del petrolio nel 2008, sotto forma di regime speciale del Fondo europeo per la pesca (di seguito "FEP").
2. L'azione specifica in oggetto comprende:

- a) misure generali che integrano e derogano a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1198/2006 e
- b) misure speciali che integrano e derogano a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 1198/2006 e che sono subordinate all'attuazione dei piani di adeguamento della flotta di cui all'articolo 12.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica unicamente ai contributi pubblici costituenti oggetto di decisione amministrativa delle competenti autorità nazionali entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Quadro finanziario

1. Le misure di cui al presente regolamento possono beneficiare di una partecipazione finanziaria del FEP nei limiti degli stanziamenti d'impegno definiti per il periodo 2007-2013.
2. I contributi pubblici concessi nell'ambito della presente azione specifica non possono essere cumulati con altri contributi pubblici aventi la stessa finalità, in particolare quelli erogati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo di coesione o da altri strumenti finanziari della Comunità e fondi nazionali.

Articolo 4

Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato non si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma e in conformità del presente regolamento, nei limiti del campo d'applicazione dell'articolo 36 del trattato.
2. Gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi dagli Stati membri senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, i quali oltrepassino i limiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. .../2008 della Commissione, del ... luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.
3. Se gli Stati membri concedono aiuti senza alcuna partecipazione degli strumenti finanziari della Comunità, entro i limiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. ... /2008 della Commissione, del ... luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, essi trasmettono alla Commissione informazioni sintetiche sugli aiuti in questione prima della loro attuazione. Inoltre, entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli aiuti concessi ai sensi del presente paragrafo.

CAPO II

MISURE GENERALI

Articolo 5

Misure generali

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni del presente capo.

Articolo 6

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Oltre alle misure previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima di tre mesi, attuate nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009, alle seguenti condizioni:
 - a) l'arresto temporaneo delle attività di pesca è iniziato prima del 30 novembre 2008 e
 - b) entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le imprese beneficiarie si sottopongono a misure di ristrutturazione quali piani di adeguamento della flotta, piani di adeguamento dello sforzo di pesca, piani nazionali di disarmo, piani di pesca o altre misure di ristrutturazione/ammodernamento.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
 - a) i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto, quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui;
 - b) una parte dello stipendio base dei pescatori.
3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l'8% del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.
4. Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma del presente capo e la Commissione procede a rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 97 dello stesso regolamento qualora gli Stati membri non provvedano ad assicurare che, entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le persone o le imprese beneficiarie dei suddetti aiuti si sottopongono a misure di ristrutturazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 7

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

In deroga all'allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo destinata a migliorare sostanzialmente

l'efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la partecipazione finanziaria minima dei privati all'operazione è del 40%.

Articolo 8 *Compensazione socioeconomica*

Oltre alle misure previste all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di fuoriuscita precoce dal settore, compreso il prepensionamento, per i lavoratori del settore della pesca, ad eccezione dei lavoratori del settore dell'acquacoltura e del settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 9 *Azioni collettive*

1. Oltre alle azioni collettive di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica per:
 - a) l'esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci e
 - b) la consultazione di esperti per l'elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento, compresi i piani di adeguamento della flotta di cui all'articolo 12.
2. In deroga all'allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento delle misure di cui al paragrafo 1, l'aliquota massima di contributo pubblico è del 100%.
3. Il FEP può contribuire al finanziamento della compensazione concessa alle organizzazioni di produttori che non hanno più diritto all'aiuto di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁵, per compensare i costi derivanti dagli obblighi ad esse imposti dall'articolo 9 dello stesso regolamento e alle condizioni stabilite all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, del medesimo regolamento.

Articolo 10 *Progetti pilota*

Oltre alle misure previste all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire al finanziamento di progetti pilota intesi a sperimentare migliori tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell'apparecchiatura o degli attrezzi da pesca.

⁵ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

CAPO III

MISURE SPECIALI APPLICABILI UNICAMENTE ALLE FLOTTE INTERESSATE DAI PIANI DI ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA

Articolo 11

Misure applicabili unicamente alle flotte soggette a un piano di adeguamento della flotta

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici alle persone e alle imprese di cui all'articolo 1, purché siano soggette a un piano di adeguamento della flotta ai sensi dell'articolo 12.

Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma del presente capo e la Commissione procede a rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 97 dello stesso regolamento qualora gli Stati membri non provvedano ad assicurare che le riduzioni richieste della capacità di pesca ovvero l'arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca abbiano effettivamente luogo in conformità del presente capo.

Article 12

Piani di adeguamento della flotta

1. Gli Stati membri possono varare e attuare piani di adeguamento della flotta finalizzati alla ristrutturazione delle flotte da pesca colpite dalla crisi economica.
2. I piani di adeguamento della flotta possono comprendere le misure di cui al titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e quelle previste dal presente regolamento.
3. I piani di adeguamento della flotta sono destinati unicamente alle flotte i cui costi energetici rappresentano, in media, non meno del 30% dei costi di produzione, in base al fatturato del 2007, della flotta interessata.
4. Ogni piano di adeguamento della flotta deve:
 - a) dare luogo, entro il 31 dicembre 2012, ad una riduzione definitiva di almeno il 30% della capacità di pesca della flotta interessata dal piano; questa soglia può essere abbassata ad un minimo del 20%, previa approvazione della Commissione, se il piano di adeguamento della flotta riguarda uno Stato membro la cui flotta peschereccia è costituita da meno di 100 unità, nel qual caso una riduzione del 30% danneggerebbe in misura sproporzionata le attività connesse alla pesca e l'insieme dell'indotto;
 - b) elencare i pescherecci soggetti al piano, contrassegnati dal nome e dal numero di immatricolazione nel registro della flotta peschereccia comunitaria.
5. Ciascun peschereccio può essere soggetto ad un solo piano di adeguamento della flotta. Un peschereccio può essere inserito in un piano di adeguamento della flotta alle seguenti condizioni:
 - a) deve aver esercitato un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare all'anno durante i due anni precedenti la data di adozione del piano di adeguamento della flotta;

- b) deve essere operativo alla data di adozione del piano di adeguamento della flotta.
- 6. Al più tardi nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani di adeguamento della flotta adottati.
- 7. Quando uno Stato membro chiede una revisione del proprio programma operativo allo scopo di includervi i piani di adeguamento della flotta, si applica l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 13

Osservanza e controllo dei piani di adeguamento della flotta

- 1. Le relazioni di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1198/2006 comprendono i risultati ottenuti con l'attuazione dei piani di adeguamento della flotta.
- 2. La Commissione può effettuare verifiche dell'attuazione dei piani di adeguamento della flotta. A questo scopo, essa può farsi assistere da esperti esterni finanziati dal FEP a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006.
- 3. Se uno Stato membro non rispetta le condizioni stabilite nel piano di adeguamento della flotta o non ottiene i risultati ivi previsti entro il termine prescritto, tale inadempienza è considerata un'irregolarità ai sensi dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Di conseguenza, si applicano i criteri per le rettifiche enunciati nello stesso articolo.

Articolo 14

Arresto definitivo delle attività di pesca

- 1. Agli effetti dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, i piani di adeguamento della flotta sono assimilati ai piani di adeguamento dello sforzo di pesca menzionati in tale articolo.
- 2. Il disposto dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica alle misure di arresto definitivo adottate nell'ambito di un piano di adeguamento della flotta.
- 3. I pescherecci elencati in un piano di adeguamento della flotta in vista dell'arresto definitivo delle attività di pesca cessano definitivamente le attività di pesca entro i sei mesi successivi all'adozione del suddetto piano.

Articolo 15

Arresto temporaneo delle attività di pesca

- 1. Oltre alle misure previste all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all'articolo 6 del presente regolamento, il FEP può contribuire al finanziamento di misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci soggetti ad un piano di adeguamento della flotta, purché l'arresto temporaneo abbia luogo durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 per una durata massima di:
 - a) tre mesi prima del ritiro definitivo del peschereccio o durante il periodo di sostituzione del motore; può essere accordata una proroga di altri tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2010 se la sostituzione del motore è ancora in corso;

- b) sei settimane per gli altri pescherecci elencati nel piano di adeguamento della flotta, qualora questi siano soggetti ad una delle altre misure di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono coprire i seguenti costi:
 - a) i costi fissi sostenuti dai proprietari quando il peschereccio è ormeggiato in porto, quali oneri portuali, assicurazione, spese di manutenzione, oneri finanziari su mutui;
 - b) una parte dello stipendio base dei pescatori.
 3. Il contributo pubblico totale per Stato membro a favore delle misure di cui al paragrafo 1 non può superare la più elevata delle due soglie seguenti: 6 milioni di EUR o l'8% del sostegno finanziario del FEP assegnato al settore della pesca nello Stato membro interessato.

Articolo 16

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1. In deroga all'allegato II, lettera a), del regolamento (CE) n. 1198/2006, nel caso di contributi concessi per il finanziamento di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca o di un nuovo motore destinati a migliorare sostanzialmente l'efficienza energetica dei pescherecci, compresi i pescherecci adibiti alla piccola pesca costiera, la partecipazione finanziaria minima dei privati all'operazione è del 40%.
2. Gli Stati membri fissano la partecipazione finanziaria minima dei privati di cui al paragrafo 1 sulla base di criteri obiettivi quali l'età del peschereccio, il miglioramento dell'efficienza energetica o la riduzione di capacità prevista nel piano di adeguamento della flotta.
3. Il limite di età di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006 non si applica ai pescherecci che beneficiano di aiuti a norma del presente articolo per la sostituzione di attrezzatura di bordo o di attrezzi da pesca.
4. In deroga all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1198/2006, il FEP può contribuire ad una sola sostituzione del motore su ciascun peschereccio di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che il nuovo motore abbia una potenza di almeno il 20% inferiore a quello vecchio e migliori l'efficienza energetica.
5. In deroga all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1198/2006, è consentita un'ulteriore sostituzione degli attrezzi da pesca a bordo dei pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta, a condizione che i nuovi attrezzi migliorino sostanzialmente l'efficienza energetica. Non si applicano le condizioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo.

CAPO IV
MISURE DI DISARMO PARZIALE NELL'AMBITO DEI PIANI DI ADEGUAMENTO
DELLA FLOTTA

Articolo 17
Disarmo parziale

Fino al 31 dicembre 2010 possono essere concessi, secondo le disposizioni del presente capo, contributi pubblici ai proprietari di pescherecci che ritirano definitivamente uno o più pescherecci oggetto di un piano di adeguamento della flotta al fine di costruire un nuovo peschereccio con capacità di pesca e consumo energetico inferiori, a condizione che il piano di adeguamento della flotta

- a) comprenda pescherecci dotati degli stessi attrezzi da pesca e
- b) comprenda pescherecci che rappresentano almeno il 70% della capacità della flotta dello Stato membro dotata degli attrezzi in questione.

Il ritiro definitivo di cui trattasi è di seguito designato come disarmo parziale.

Gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1198/2006 per gli aiuti concessi a norma del presente capo e la Commissione procede a rettifiche finanziarie a norma dell'articolo 97 dello stesso regolamento qualora gli Stati membri non provvedano ad assicurare che la riduzione richiesta della capacità di pesca abbia effettivamente luogo in conformità del presente capo.

Articolo 18
Contributi pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Oltre a quanto disposto nell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006, il proprietario di un peschereccio che opta per il disarmo parziale ha diritto a un contributo pubblico per l'arresto definitivo delle attività di pesca corrispondente alla differenza tra la capacità ritirata e la capacità riassegnata ad un nuovo peschereccio.
2. La capacità di pesca del nuovo peschereccio non può essere superiore al 40% della capacità ritirata dal proprietario.
3. Se del caso, gli Stati membri adattano opportunamente la licenza di pesca.

Articolo 19
Ritiro e riassegnazione della capacità di pesca

1. In deroga all'articolo 11, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri hanno facoltà di riassegnare ai nuovi pescherecci di cui all'articolo 17 fino al 25% della capacità definitivamente ritirata nell'ambito di un piano di adeguamento della flotta.
2. I livelli di riferimento di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono dedotti dalla differenza tra la capacità definitivamente ritirata e la capacità riassegnata.
3. Non è necessario prendere in considerazione la capacità riassegnata ai sensi del paragrafo 1 per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

4. Nei piani di adeguamento della flotta in cui il disarmo parziale interessa più del 33% della capacità iniziale della flotta, la riduzione complessiva di capacità deve essere di almeno il 66%.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 20

Disposizioni finanziarie

1. In deroga all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006, la partecipazione del FEP alle operazioni finanziate nel quadro della presente azione specifica è soggetta ad un massimale del 95% della spesa pubblica totale e non è presa in considerazione per il calcolo dei massimali di cui all'articolo 53, paragrafo 3.
2. In deroga all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1198/2006, la Commissione versa, su richiesta dello Stato membro, un secondo prefinanziamento pari al 7% del contributo del FEP al programma operativo per il periodo 2007-2013. Per i programmi operativi adottati nel 2007, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro e non oltre il 31 ottobre 2008. Per i programmi operativi adottati nel 2008, la richiesta di cui sopra deve essere presentata alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009. L'importo del prefinanziamento può essere ripartito in due esercizi finanziari in funzione del bilancio disponibile del FEP.
3. In deroga all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, se viene versato un secondo prefinanziamento ai sensi del paragrafo 2, l'organismo designato dallo Stato membro rimborsa alla Commissione l'importo totale versato a titolo di prefinanziamento qualora nessuna domanda di pagamento nell'ambito del programma operativo sia stata trasmessa entro ventiquattro mesi dalla data in cui la Commissione ha versato la prima rata del secondo prefinanziamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Modalità di applicazione

Le modalità di applicazione del presente regolamento possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

Il regolamento del Consiglio in oggetto istituisce un'azione temporanea integrativa alle misure a carico del Fondo europeo per la pesca (FEP) previste nel regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006. La presente scheda finanziaria legislativa integra pertanto quella già esistente nel regolamento sul FEP. Non riporta nessuna incidenza sul bilancio, tranne una modifica del profilo annuale degli stanziamenti di pagamento (SP) del FEP. Questo profilo modificato degli SP deriva dal possibile raddoppio del prefinanziamento dal 7% al 14% del contributo totale programmato del FEP.

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca europee colpite dalla crisi economica

2. QUADRO ABM / ABB

Settore politico interessato: Affari marittimi e Pesca
Attività: 11.06 Fondo europeo per la pesca (FEP)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

11.0612: FEP obiettivo di convergenza e 11.0613: FEP fuori obiettivo di convergenza

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Dall'entrata in vigore del regolamento fino al 31 dicembre 2010

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
11.0612 e 11.0613	SNO	Stanz. dissociati. ⁶	NO	NO	NO	n. 2

⁶ Stanziamenti dissociati

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2008	2009	2010 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------	------	--------------	--------

Spese operative⁷

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a				
Stanziamenti di pagamento (SP) ⁸		b	230,975	70,372	-301,347	0,000

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento⁹

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c				
---	--------	---	--	--	--	--

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c				
Stanziamenti di pagamento		b+c	230,975	70,372	-301,347	0,000

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento¹⁰

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d				
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e				

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a+c +d +e				
---	--	-----------------	--	--	--	--

⁷ Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

⁸ SP riprogrammati per ulteriori prefinanziamenti, riportati nel 2008 per tutti gli Stati membri i cui programmi operativi sono stati adottati nel 2007 e nel 2009 per tutti gli Stati membri i cui programmi operativi sono adottati nel 2008. Nessun aumento netto nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

⁹ Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

¹⁰ Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane		b+c +d +e	230.975	70,372	-301,347	0,000
---	--	-----------------	---------	--------	----------	-------

4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria esistente
- La proposta impone una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹¹ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- Incidenza finanziaria – Conseguenza sulle entrate: 4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Nessuna variazione rispetto alla scheda finanziaria legislativa del FEP

Fabbisogno annuo	Anno n	n+ 1	n+ 2	n+ 3	n+ 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane						

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Il contesto della proposta è descritto in dettaglio nella relazione e nella scheda finanziaria legislativa allegate al regolamento sul FEP.

5.1. **Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Il pacchetto di misure proposto è inteso a fornire un sostegno eccezionale e temporaneo alle persone e alle imprese operanti nel settore della pesca, colpite dalla crisi economica provocata dal rincaro del petrolio nel 2008, nel contesto generale del FEP.

5.2. **Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

Cfr. scheda finanziaria del FEP

5.3. **Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Cfr. scheda finanziaria del FEP

¹¹ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

- Gestione centralizzata
 - diretta da parte della Commissione
 - indiretta, con delega a:
 - agenzie esecutive
 - organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario
 - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

X *Gestione concorrente o decentrata*

- X con Stati membri
- con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE – NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO ALLA SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA DEL FEP

6.1. Sistema di controllo

Cfr. scheda finanziaria del FEP

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex ante

La presente proposta non ha conseguenze finanziarie supplementari ma si limita a modificare lo scadenzario dei pagamenti, per cui non occorre un'apposita valutazione ex ante.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

Cfr. le disposizioni definite per il FEP

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Cfr. le disposizioni definite per il FEP

7. MISURE ANTIFRODE

Cfr. le disposizioni definite per il FEP

8. DETTAGLI SULLE RISORSE – NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO ALLA SCHEDE FINANZIARIA LEGISLATIVA DEL FEP

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		Anno n + 1		Anno n + 2		Anno n + 3		Anno n + 4		Anno n + 5 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale	N. di risultati	Costo totale								
OBIETTIVO OPERATIVO 1¹²																
Azione 1																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2																
- Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO 2¹																
Azione 1																
- Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 2																

¹² Quale descritto nella sezione 5.3.

OBIETTIVO OPERATIVO n ¹																
Totale parziale Obiettivo n																
COSTO TOTALE																

8.2. Spese amministrative

Nessuna incidenza sulle spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5
Funzionari o agenti temporanei ¹³ (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale finanziato ¹⁴ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ¹⁵ finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE							

8.2.2. Descrizione delle mansioni inerenti all'azione

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

¹³ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁴ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

¹⁵ Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Ann o n	Ann o n + 1	Ann o n + 2	Ann o n + 3	Ann o n + 4	Ann o n + 5 e segg.	TOTAL E
1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ¹⁶							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i> :							
- <i>extra muros</i> :							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Anno n + 5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (indicare la linea di bilancio)						
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)						

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

Calcolo – *Personale finanziato con l'art. XX 01 02*

¹⁶ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

	Ann o n	Ann o n + 1	Ann o n + 2	Ann o n + 3	Ann o n + 4	Ann o n + 5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ¹⁷							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

Calcolo – *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

¹⁷ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.